

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI,
NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/06/2006 con atto n. 17;
2. Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 28/06/2006 al 12/07/2006;
3. Entrato in vigore il 08/07/2006

Data 27 Giugno 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
1	Soggetti e competenze
2	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare
3	Valutazione del patrimonio
4	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate
5	Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI	
6	Rinvio dinamico
7	Individuazione delle unità organizzative
8	Entrata in vigore e pubblicità

CAPO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1 - Soggetti e competenze

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

Nota all'art. 12

I D.D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130, nonché il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento

ART. 2 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale (URP, Ufficio Protocollo);
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del Comune;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 3 - Valutazione del patrimonio

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

ART. 4 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:

a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000)

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none">- TRASPORTO SCOLASTICO- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI- ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET)- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. CENTRI ESTIVI, SOGGIORNI ANZIANI, ECC.)	<p>Per tutti i servizi si assume la composizione del nucleo familiare di cui all'art. 2, commi 1) e 2), D.Lgs. n. 109/1998</p> <p>(NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)</p>

b) incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare (art. 2, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000): 0,20

ART. 5 - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata (ISEE):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA ISEE
- TRASPORTO SCOLASTICO	€ 11.500,00
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	€ 2.065,83
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANTIARIE (esenzione Ticket)	€ 5.000,00
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, ECC.)	€ 11.500,00

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER I.S.E.E. FINO A	I.S.E.E. E CORRISPONDENTE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
- - TRASPORTO SCOLASTICO La mensa scolastica ed il trasporto per i portatori di handicap sono gratuiti - ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, , ECC.)	€ 2.065,83 € 2.065,83	Da € 2.065,83 a € 11.500,00 La quantificazione dell'agevolazione è stabilita sulla base del seguente calcolo AGEVOLAZIONE = $(\text{€}, 11.500,00 - \text{ISEE}) \times \text{IMPORTO TOTALE RETTE}$ $(11.500,00 - \text{€}, 2.065,83)$
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANTIARIE (esenzione Ticket)	€ 5164,57	
-		

La contribuzione nella misura percentuale sopraindicata è riferita alle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale.

Ai non residenti che usufruiscono delle suddette prestazioni o servizi, verrà applicata la tariffa appositamente deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari :

Situazione particolare	Maggiorazione
– Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.....	0,2
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
– Nuclei familiari, in presenza di figli minori (o l'unico genitore, se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi prima nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.	0,2

a) In casi di grave disagio socio sanitario segnalato dai Servizi Sociali per i quali non è possibile applicare la procedura di calcolo sopra esemplificata, la Giunta Comunale potrà, valutati i singoli casi, assumere specifico e temporaneo provvedimento di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento del bilancio di competenza.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 6 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 7 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

Nota all'art. 18

L. 241/1990:

Art. 2.

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*
2. *Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
3. *Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*
4. *Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

Art. 4.

1. *Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*
2. *Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

ART. 8 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione del testo all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.